

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **259/1988** (ECLI:IT:COST:1988:259)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **24/02/1988**

Deposito del **03/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10521**

Atti decisi:

N. 259

ORDINANZA 24 FEBBRAIO-3 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale"), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza in data 19 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, parte in cui dispone che la misura ragguagliata a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti nella tabella unica di cui al primo comma, è pari al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella stessa, anziché a percentuale determinata con riferimento ai soli giorni lavorativi;

che la questione è stata sollevata in riferimento: a) all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole differenza di trattamento, riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario tra dipendenti statali e lavoratori privati, per i quali la determinazione del compenso per lavoro straordinario verrebbe effettuata dividendo la retribuzione per i soli giorni lavorativi; b) all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione giornaliera, anche i giorni nei quali il lavoratore è tenuto al riposo, si determinerebbe una riduzione della misura del compenso per lavoro straordinario, che ad essa è ragguagliato, con conseguente lesione del principio della proporzione tra retribuzione e quantità del lavoro prestato;

Considerato che i profili di illegittimità costituzionale investono una norma, l'art. 1 del d.P.R. n. 19 del 1956, diversa da quella (l'art. 9) che regola in concreto la misura dei compensi per lavoro straordinario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.